

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette è finalizzato a conseguire la riduzione delle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori sia superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.-

Considerato il D.Lgs. n. 175/2016 in particolare, gli artt. 4 “Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”, 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” e 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni”;

In particolare l’art. 4 detta i criteri in base ai quali è possibile detenere da parte degli enti pubblici, partecipazioni in società costituite esclusivamente per lo svolgimento di determinate attività che sono:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016.-

A seguito della rilevazione effettuata nell’anno 2015, e delle misure conseguentemente adottate in sede di attuazione del piano, le partecipazioni del Comune di Colognola ai Colli risultavano essere le seguenti:

1. Partecipazioni dirette:

- Uniservizi S.p.A. con quota del 19,057%;
- UNI.CO.G.E. s.r.l. con quota del 12,07%;
- Acque Veronesi s.c. a r.l. con quota dello 0,99%;

2. Partecipazioni indirette:

- Viveracqua s.c. a r.l. tramite Acque Veronesi s.c. a r.l., che detiene una partecipazione complessiva del 18,76% e, pertanto, la partecipazione dell’Ente è della misura dello 0,185%.-

Il Comune di Colognola ai Colli possiede altresì partecipazioni dirette nei seguenti Enti strumentali:

- Consiglio di Bacino ATO Veronese;
- Consiglio di Bacino Verona Nord;

- Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero;
- Consorzio Val d'Ilasi Servizi;
- Consorzio per la depurazione delle acque tra i Comuni di Verona Est.-

Nella rilevazione del 2015 si era ommesso di menzionare la piccola partecipazione in Banca Popolare Etica S.C.p.A. pari allo 0,0008 %.-

In base ai criteri di cui al D.Lgs. 175/2016 e, per i quali si rinvia alla relazione tecnica allegata, le società che vanno inserite nel piano di razionalizzazione sono:

- Uniservizi S.p.A.;
- UNI.CO.G.E. s.r.l.;
- Acque Veronesi s.c. a r.l.;
- Banca Popolare Etica S.C.p.A.;

In merito a queste 4 società le scelte di questa amministrazione sono le seguenti:

SOCIETÀ	PARTECIPAZIONE	
Uniservizi S.p.A.	diretta	da mantenere
UNI.CO.G.E. s.r.l.	diretta	da dismettere mediante alienazione
Acque Veronesi s.c. a r.l.	diretta	da mantenere
Banca Popolare Etica S.C.p.A.	diretta	da dismettere mediante alienazione

Concludo ribadendo le altre conclusioni come da proposta di delibera n. 33 del 26/09/2017 in Vostro possesso.-